

Sistema Società — Numero OnLine

1.3.2019

Interpretazione del contratto e violazione dei suoi canoni ermeneutici: ammissibilità e autosufficienza del ricorso in Cassazione

di Avv. Cristiano Augusto Tofani

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza del 26 febbraio 2019 n. 5670

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione - in tema di interpretazione ermeneutica dei contratti - ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero di motivazione contraria a logica ed incongrua.

La Suprema Corte ha altresì ribadito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dalla corti di merito non deve essere l'unica possibile - o la migliore in astratto - essendo sufficiente che sia una di quelle possibili. Sempre in tale contesto, la Corte di Cassazione ha rammentato che, qualora in sede di legittimità venga contestato il canone di interpretazione adottato dal giudice di merito, il ricorso - per il principio di autosufficienza - deve imprescindibilmente riportare le clausole contrattuali che ne costituiscono l'oggetto.

Il contesto normativo

Nella sentenza in esame vengono affrontate due questioni principali.

La prima, solo incidentale, è relativa alla legittimazione attiva della banca che ha chiesto essere ammessa al passivo di una società cui era stato concesso un finanziamento in *pool*, senza però essere la capofila.

La seconda, su cui è incentrata la sentenza, verte sull'interpretazione del contratto e sulla impugnazione in Cassazione della decisione resa dal giudice di merito in ordine al canone ermeneutico interpretativo adottato nello scegliere la soluzione ritenuta migliore e/o maggiormente plausibile.

Quanto al primo aspetto, va evidenziato come il trattamento dei finanziamenti in *pool*, ossia dei prestiti concessi da una pluralità di banche (e, in genere, di co-finanziatori), all'interno delle procedure concorsuali concernenti il soggetto finanziato risulti alquanto controverso sotto vari profili. Difatti, il problema che si pone consiste specialmente nell'individuazione di quali poteri abbia la capofila e, in particolare, se questa possa agire o meno per l'intero credito da restituzione vantato nei confronti del cliente o se possa agire individualmente ciascuna banca finanziatrice.

In particolare, si ritiene che, in caso di fallimento e d'insinuazione al passivo, il consentire alla capofila di agire per l'intero permette una migliore, e comunque più agevole, tutela degli interessi comuni, atteso che la concentrazione dell'intero credito nelle mani di un solo soggetto finisce per agevolare il conseguimento delle maggioranze necessarie e, comunque, facilita la praticabilità delle soluzioni negoziali, in virtù della gestione unitaria del credito vantato.

Poiché, peraltro, dall'esperienza empirica emerge che la presenza della banca agente costituisce un elemento naturale, ma non essenziale, dell'operazione, sorge anche l'analogo problema di determinare se, in sua assenza, i singoli co-finanziatori possano far valere i loro diritti soltanto pro-quota, ovvero rispetto alla somma globale di cui il cliente risulta essere debitore.

Tale tematica si intreccia con l'individuazione del tipo di obbligazione dei diversi intermediari, da ricavarsi dal testo della convenzione ovvero applicando la disciplina delle obbligazioni plurisoggettive (con profonde differenze a seconda che si concluda per la natura frazionaria o solidale del credito da restituzione).

Quanto al secondo aspetto esaminato dalla sentenza in commento, che - consistendo nell'interpretazione della convenzione interbancaria sottoscritta dai vari istituti di credito (1) - discende dal primo, vi è che il nostro ordinamento, agli artt. 1362 ss. c.c., prevede espressamente che i criteri di ermeneutica contrattuale, finalizzati all'accertamento dell'esatta qualificazione di un negozio giuridico, devono essere rivolti all'individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti ed al successivo inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi in precedenza individuati che ne caratterizzano l'esistenza giuridica.

Ebbene, costituisce circostanza pacifica che le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretizzandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite dell'inadeguatezza della motivazione e della patente violazione alle regole codicistiche di interpretazione).

L'interpretazione e la qualificazione del contratto, invero, sono due operazioni concettualmente distinte sebbene legate da una connessione biunivoca, in quanto volte all'unico fine di determinare l'effettiva volontà negoziale.

La ricerca finalizzata ad individuare la reale voluntas dei contraenti, utile per la successiva qualificazione del negozio, non può prescindere dall'osservanza dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. cc. che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti.

Una volta individuata l'intenzione comune delle parti del contratto, il passaggio successivo è la sussunzione del negozio in un paradigma disciplinatorio, così da apprezzarne l'aderenza con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali. In tale prospettiva, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto applicabile, con le relative conseguenze effettuali.

L'attività di interpretazione - giova ribadire, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità.

La giurisprudenza, difatti, è unanime nel ritenere che il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in sé (rientrando quest'ultimo nell'ambito dei giudizi di fatto) potendo, viceversa, detto sindacato solo attenersi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito.

In altre parole, in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (cfr., ex plurimis, Cass. sentenze n. 7500/2007, n. 10554/2010 e n. 10891/2016).

Al riguardo, si precisa che la Suprema Corte, nelle pronunce che hanno preceduto quella in esame, aveva però precisato che l'accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito era insindacabile in sede di legittimità "salvo che ratione temporis, nelle ipotesi di motivazione viziata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. Civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ovvero nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 del citato art. 360 nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. cod. civ." (cfr. Cass., sentenza n. 14335/2016).

Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze "gemelle" n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014, con la riforma del 2012 si è realizzata la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità. Per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in tale sede è solo quella che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attenga all'esistenza della motivazione in sé - come risulta dal testo della sentenza - prescindendo dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisca, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico.

Secondo le SS.UU., la nuova versione del numero 5) dell'art. 360 c.p.c. – secondo cui di fronte al giudice di legittimità è censurabile solo “l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” – comporta una ulteriore delimitazione del sindacato della Corte di Cassazione sugli elementi di merito della causa stabilendo che le pronunce di merito possono essere impugnate, a questo punto, per negligenza del giudice che non ha affrontato un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Ratio della norma è dunque quella di ridurre al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione della sentenza in sede di giudizio di legittimità, che potrà essere censurato solo quando si “converte” in violazione di legge e cioè nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile sempre che il vizio risulti dal testo della decisione, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5888/1992, che, con riferimento al testo del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., originariamente previsto dal codice di rito (oggi riproposto con la riforma del 2012), hanno chiarito che il vizio di motivazione si traduce in violazione di legge solo quando il vizio sia così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4 c.p.c. la “nullità” della sentenza per “mancanza della motivazione”.

La pronuncia n. 5670/2019 la Corte di Cassazione, nel ribadire che “*il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati*”, ha ulteriormente ristretto i margini di ammissibilità del ricorso, chiarendo “*che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi* (Cfr. Cass. n. 5795 del 2017)”.

Fermo quanto precede, la giurisprudenza è altresì conforme nel ritenere che, per

sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; così che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata quell'altra (sentenze n. 24539/2009, n. 25861/2013, n. 5016/2014, n. 28319/2017 e n. 16987/2018).

Tant'è che anche le recentissime pronunce successive a quella in commento si sono ad essa uniformate, ribadendo che *“la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”* (cfr. Cass. sentt. nn. 5647 del 26/2/2019 e 6156 del 1°/3/2019).

IN PARTICOLARE: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N. 5670/2019

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una banca avverso il decreto del Tribunale di Isernia che aveva accolto solo parzialmente la propria opposizione allo stato passivo di una società fallita. In particolare, il tribunale non aveva ammesso l'ingente credito relativo ad un finanziamento in *pool* per difetto di legittimazione attiva della Banca, e ciò all'esito della complessiva interpretazione della convenzione interbancaria (nella quale non risultava espressamente pattuita alcuna solidarietà attiva tra le partecipanti al *pool*), ritenendo viceversa legittimata alla sua riscossione solo ed esclusivamente la banca capofila, in qualità di agente e, pertanto, di mandataria. La banca ricorrente si è affidata ad un unico motivo, denunciando *“violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè difetto di motivazione”*.

In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto che il tribunale avrebbe errato nell'escludere la sua legittimazione attiva in considerazione di un mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza tale da impedire alla singola banca del pool (che concesse il finanziamento) di agire per la riscossione della propria quota di credito. Il tribunale, a dire della ricorrente, nel ricondurre le obbligazioni nascenti dalla citata convenzione tra le obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta, piuttosto che tra quelle divisibili ad attuazione parziaria, aveva erroneamente ritenuto legittimata ad agire per l'intero credito la sola banca capofila.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel premettere che il trattamento dei finanziamenti in pool all'interno delle procedure concorsuali risulta alquanto controverso – ha rilevato come la problematica abbia riguardato l'individuazione dei poteri spettanti, rispettivamente, alla banca capofila ed alle altre partecipanti al pool: vale a dire se sia la prima la sola a poter/dover agire per l'intero credito da restituzione nei confronti del beneficiario del finanziamento oppure se sia consentito a ciascuna delle componenti il pool di domandare la restituzione della quota parte di propria spettanza. Il tribunale, all'esito della complessiva interpretazione della convenzione interbancaria, ha ritenuto che fosse legittimata attiva solo la banca capofila.

Con il ricorso, quindi, la banca esclusa, si è doluta solo ed esclusivamente dell'erronea interpretazione di detta convenzione interbancaria. Orbene, all'esito dell'esame delle altrui doglianze, la Corte di Cassazione – in stretta applicazione delle precedenti pronunce – non ha potuto che dichiarare inammissibile il proposto ricorso.

Difatti, le contestazioni della banca – lungi dall'evidenziare errori o aporie nell'applicazione, da parte del tribunale, dei criteri di esegesi negoziale, ovvero insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento ermeneutico a tal riguardo pertinente – si sono limitate a sostanziare una diversa e più favorevole interpretazione della vicenda negoziale per cui è causa al fine, poi, di accreditare la preferita qualificazione della convenzione interbancaria, quale fonte di obbligazioni divisibili ad attuazione parziaria (anziché indivisibili ad attuazione congiunta), con ciò venendosi però a sostituire al giudice di merito nei poteri ad esso riservati sia in punto di ricostruzione della comune volontà dei contraenti, spingendosi direttamente nella quaestio facti che attiene a siffatta operazione, sia nella connessa, ma conseguente, fase qualificatoria del rapporto giuridico instauratosi.

Una tale prospettazione delle censure non è certamente confacente agli attuali paradigmi legali di accesso al giudizio di legittimità di cui all'art. 360 primo comma c.p.c..

La Corte, invero, ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso in quanto “il motivo, così come esposto in ricorso, si risolve nel sostenere una diversa lettura della convenzione, neppure indicandosi specificatamente i canoni ermeneutici violati”.

Da ultimo, la Suprema Corte - nel dichiarare inammissibile il ricorso - ha richiamato un ulteriore principio da sempre ribadito nella giurisprudenza di legittimità, vale a dire il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, non avendo la banca ricorrente nemmeno trascritto integralmente le clausole della cui corretta interpretazione dubitava.

Al riguardo, preme evidenziare come la sentenza n. 15647/2015 abbia sancito che, *“poiché la ricostruzione della volontà contrattuale è indagine di merito preclusa al giudice di legittimità censurabile in Cassazione esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, il motivo di ricorso che lamenti tale vizio deve contenere, a pena di inammissibilità, non solo la specificazione dei canoni in concreto violati e la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, ma la trascrizione integrale delle clausole contrattuali oggetto di interpretazione, in ossequio al principio di autosufficienza”*.

Difatti, solo tramite la trascrizione del contenuto contrattuale da interpretare è possibile evidenziare il contrasto tra ciò che il giudice ha inteso e ciò che sarebbe stato ragionevole intendere sulla base della corretta applicazione dei canoni ermeneutici che il ricorrente assume essere stati violati.

Alla luce di quanto precede, non vi è chi non veda come, del tutto correttamente, la Suprema Corte abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla banca, il cui credito (rinveniente da un finanziamento in pool) era stato parzialmente escluso dallo stato passivo della società debitrice sulla base di una (tra le varie possibili) interpretazione della relativa convenzione interbancaria, a suo tempo sottoscritta tra le parti.

(1) Nella specie, il Tribunale, *“in virtù della complessiva interpretazione della convenzione interbancaria”*, *“ha tratto la conclusione che i creditori/finanziatori”* *“avessero conferito un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva , sia sostanziale che processuale”* alla banca agente che impediva alle singole imprese partecipanti all’associazione di agire autonomamente per la tutela delle proprie posizioni.